

Sent. n. 69/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 16/09/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Marco Albanese per il ricorrente e l'Avv.
Filippo Mangiapane per l'Inps;
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 80042
del registro di Segreteria, promosso dal Dott. XX,
nato a omissis (omissis) il omissis
e deceduto in data omissis, con l'intervento
volontario del Dott. YY, nato a omissis
il omissis, (C.F.: omissis), quale
unico erede del ricorrente, rappresentato e difeso

dall'Avv. Marco Albanese (C.F. LBN MRC 63E28 H501L)
del Foro di Roma, elettivamente domiciliato, presso
lo studio del legale in 00198 Roma, Via Lima n. 28,
con indicazione per le comunicazioni del numero di
fax 068845795 e dell'indirizzo di posta elettronica:
marcoalbanese@ordineavvocatiroma.org

Contro

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (in
sigla CNEL), codice fiscale 80198830582, in persona
del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Viale
David Lubin n.2, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia In-
cletolli ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n.29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto di ordinare al CNEL e all'INPS,
l'ottemperanza alla sentenza n.647/2022 pubblicata
in data 26.9.2022 e notificata il 10.10.2022, passa-
ta in giudicato, in riferimento all'adeguamento pen-
sionistico che si lamenta a tutt'oggi non corrispo-

sto, condannando le parti resistenti al rimborso dell'incremento annuale con interessi e rivalutazione a partire dal 15.5.2020 fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese processuali, Iva Cpa, oneri e accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. antistatario Marco Albanese.

In particolare si sostiene che l'incremento annuale derivante dal decisum giudiziale sarebbe "ammontante ad €.3.615,76 annuali moltiplicato per otto anni e quindi al rimborso dell'importo complessivo di €.28.926,08 e condannando le parti convenute ad aggiornare l'adeguamento pensionistico dell'attuale pensione, ammontante ad €.3.847,20 ultimo accredito di giugno a cui va addizionato mensilmente l'incremento relativo all'adeguamento pensionistico aggiornato ad oggi e ammontante ad €.301,31 (incremento mensile rivalutato a maggio 2023 dal 31.12.1999) per un totale di €.4.148.51 o nella diversa misura che risulterà con l'applicazione dei conteggi trasmessi dall'Inps e allegati".

Parte attrice ha rappresentato che:

"la sentenza n.647/2022, nella quale a pag. 8, riconosceva al Dott. XX – in quiescenza dal 28.2.1998 – l'adeguamento pensionistico, ma in

ragione dell'eccezione di prescrizione da parte di entrambi gli enti resistenti, a decorrere dal quinquennio antecedente alla domanda formulata dal ricorrente di applicazione del contenuto economico del citato C.C.N.L. art.44, comma 3.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la competenza.

La predetta sentenza venne pubblicata mediante deposito in segreteria in data 26.9.2022, successivamente venne notificata a mezzo pec in data 10.10.2022, veniva trasmessa sia all'Inps presso il domicilio eletto, che al Cnel presso l'ulteriore domicilio eletto.

La predetta sentenza non è stata impugnata nei termini di legge relativi al termine breve di impugnazione, e pertanto è passata in giudicato.

Le parti resistenti, si limitavano a pagare le spese legali all'avvocato antistatario ma non veniva data esecuzione alla sentenza per quanto riguarda l'adeguamento pensionistico e gli arretrati, che attualmente riguardano 8 anni, in quanto la Corte dei Conti, ha ritenuto che gli arretrati l'adeguamento

pensionistico vanno calcolati dal 15.5.2020 (pag.8 del predetta sentenza).

Sugli arretrati spettanti, la sentenza passata in giudicato ha riconosciuto interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria".

La ricorrente ha prodotto agli atti di causa copia autentica della sentenza di cui chiede l'ottemperanza.

2. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estraneo all'oggetto della controversia;
- nel merito e in subordine la infondatezza delle avverse pretese, avendo dato esecuzione puntuale al giudicato con l'atto determinativo n.2454 del 12 dicembre 2022 ad oggetto "XX c/ CNEL - Esecuzione della sentenza n.647/2022 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio – ADEGUAMENTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO", provvedendo, altresì, anche alla liquidazione delle spese

di soccombenza per la parte a proprio carico;

- che il suddetto atto determinativo è stato inviato via pec sia alla parte ricorrente che all'Inps, litisconsorte necessario nel giudizio de quo, con nota prot. n. 2456 del 12 dicembre 2022.

Ha concluso con la richiesta di:

- previamente dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), con conseguente estromissione dal giudizio;
- dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda del ricorrente nei confronti del CNEL, con conseguente rigetto del pertinente ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

3. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha comunicato che “come esposto nella relazione della sede, l'Istituto sta provvedendo alla riliquidazione. Quest'ultima sarà operata sulla prima rata utile, che è quella di Febbraio 2024”.

3.1 Con successiva memoria l'Inps ha comunicato quanto indicato nella relazione della sede competente, e, segnatamente che “in riferimento alla pratica

in oggetto, si fa presente che dall'applicazione della determina n. 2454 del 12.12.2022 scaturisce fin dalla data di collocamento in congedo un importo di pensione inferiore a quello attualmente in pagamento, con la conseguente generazione di un debito. Pertanto, la scrivente Filiale ha provveduto a chiedere a mezzo pec all'Amministrazione competente di sottoporre il provvedimento emesso ad un'ulteriore verifica per confermarne o meno la correttezza.

Nelle more dell'esito della verifica suddetta, la Filiale provvederà ad adeguare, a scopo precauzionale, dalla prima rata utile (Febbraio 2024) la pensione dell'interessato in base all'importo ricostruito a tale data con l'applicazione della determina".

L'Istituto previdenziale ha poi depositato agli atti di causa copia delle PEC inviate al CNEL in data 5.12.2023 e 27.02.2024 con le quali prima è stato richiesto e poi sollecitato "... di sottoporre il suddetto provvedimento (i.e. determina n. 2454 del 12/12/2022) ad un'ulteriore verifica per confermarne o meno la correttezza".

4.A conclusione dell'odierna udienza il ricorso è

stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), essendo l'Ente tenuto all'esecuzione del decisum, del quale il ricorrente chiede ottemperanza.

2. Ancora in via preliminare e in ordine alla formulazione della domanda attrice nella parte in cui è operata una quantificazione delle spettanze che dovrebbero scaturire dal decisum giudiziale, va precisato che non rientra nell'ambito cognitorio di questo Giudice la contestazione circa l'esatto quantum corrisposto al ricorrente, infatti, in ipotesi di contestazione della misura ritenuta dovuta rispetto a quella riconosciuta dall'Amministrazione, sarà, eventualmente, facoltà del ricorrente dar luogo ad un nuovo giudizio cognitorio, non potendo la questione trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di ottemperanza, deputato solo a consentire la verifica della circostanza che l'interessato abbia conseguito l'utilità o il bene della vita riconosciutogli dalla sentenza di questa stessa Sezione (in termini, Sez III App. sentenza n. 177/2022; n.

256/2022).

3. Nel merito il ricorso per ottemperanza è fondato nei termini di seguito indicati.

La sentenza n.647/2022 di questa Corte dei conti riconosceva al ricorrente l'adeguamento del trattamento pensionistico in applicazione del CCNL per il personale dirigente del Cnel siglato il 20.12.2001, con pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti "dell'eccezione di prescrizione da parte di entrambi gli Enti resistenti, a decorrere dal quinquennio antecedente alla domanda formulata dal ricorrente di applicazione del contenuto economico del citato CCNL e ricevuta dal CNEL in data 15.05.2020".

Ciò posto, si rileva che il CNEL a seguito del decisum giudiziale ha adottato la determina n. 2454 del 12/12/2022, e che le richieste di verifica in ordine alla sua correttezza formulate dall'INPS con le PEC del 5.12.2023 e del 27.02.2024, sono state disattese.

Il ricorso va accolto e, per l'effetto, occorre ordinare al CNEL di sottoporre la determina n. 2454 del 12/12/2022, con la quale dava esecuzione alla sentenza n.647/2022 di questa Corte dei conti, ad un

ulteriore verifica per confermarne o meno la correttezza, dandone comunicazione tempestiva all'Inps, entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza.

Nel caso in cui alla scadenza del termine indicato il CNEL non abbia ancora ottemperato, nomina sin da ora il Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale pro-tempore del CNEL con facoltà di delega a funzionario incaricato affinché nell'ulteriore termine di 60 giorni provveda all'esecuzione della sentenza.

4. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e poste a carico del CNEL e in favore dell'Avv. antistatario Marco Albanese, sono liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del CNEL di dare completa esecuzione al giudicato della sentenza della Corte dei conti, n.647/2022, procedendo alla verifica della

correttezza della determina n. 2454 del 12/12/2022,
dandone comunicazione tempestiva all'Inps, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza;
nel caso in cui alla scadenza del termine indicato il CNEL non abbia ancora ottemperato, nomina sin da ora il Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale pro-tempore del CNEL con facoltà di delega a funzionario incaricato affinché nell'ulteriore termine di 60 giorni provveda all'esecuzione della sentenza.

Liquida le spese di lite in favore dell'Avv. anti-statario Marco Albanese ed a carico del CNEL in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA. Nulla per le spese di giustizia. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
16 settembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA